

REGOLAMENTO

**DISCIPLINANTE LE MODALITÀ DI ESERCIZIO
DEL CONTROLLO ANALOGO SULLE SOCIETÀ
A TOTALE PARTECIPAZIONE
DELL' AUTOMOBILE CLUB FERRARA**
(ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii.)

Approvato con delibera del C.D. del 04.07.2018

INDICE

Art. 1 - Controllo analogo: definizione, oggetto e finalità	p.1
Art. 2 - Modello di governance e soggetti coinvolti	p.2
Art. 3 - Riparto di competenze per la definizione degli indirizzi programmatici e l'esercizio del controllo analogo	p.3
Art. 4 - Obblighi informativi delle società	p.3
Art. 5 - Ulteriori modalità dell'azione di vigilanza e controllo	p.4
Art. 6 - Codice di comportamento dei Rappresentanti dei Comuni soci negli organi di amministrazione delle società	p.5

Articolo 1

Controllo analogo: definizione, oggetto e finalità

1. Il presente regolamento:

- a) disciplina le attività di vigilanza e di controllo analogo, come definito dall'art. 2, comma 1, lett.c) del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii.¹ in combinato disposto con l'art. 5, c.2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.², esercitate dall'Automobile Club Ferrara (d'ora in poi ACFE) sulle società partecipate al 100% (d'ora in poi "società") al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative nazionali e comunitarie e allo scopo di regolamentare la tipologia e le modalità di circolazione delle informazioni tra l'ACFE e gli organi amministrativi di dette società;
- b) individua i comportamenti degli organi delle società nei confronti dell' ACFE e le diverse competenze degli organi dell'ACFE, promuovendo la definizione di modelli di governance tesi al raggiungimento dei medesimi obiettivi;

¹ La fattispecie del controllo cd. analogo è definito all'art 2, comma 1, lett. c) del D.Lgs.175/2016 e ss.mm. e ii. come "la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante".

² L'art. 5, comma 2, del D.Lgs, n. 50/2016 e ss.mm. e ii. prevede che "un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (...), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore".

c) garantisce la costante separazione tra potere politico di governance della partecipazione societaria in house dell' ACFE e lo svolgimento delle funzioni relative all'affidamento e la gestione di servizi di interesse generale affidati dall'ACFE

2. Le tipologie dei controlli sulle società sono riconducibili a:

- controllo societario:

- monitoraggio dell'atto costitutivo, dello statuto e degli aggiornamenti;
- monitoraggio dell'ordine del giorno e della partecipazione alle assemblee dei Soci e delle relative deliberazioni;

- controllo contabile e gestionale:

- monitoraggio degli equilibri di bilancio;
- monitoraggio periodico e finale sullo stato di attuazione e di raggiungimento degli obiettivi gestionali, sul rispetto degli indicatori previsti dal contratto di servizio e degli impegni qualitativi assunti attraverso anche eventuali carte di servizio.

3. La funzione di controllo analogo dell'ACFE sull'attività delle società è intesa come vigilanza analoga a quella che l'ente svolge istituzionalmente sulla attività dei propri uffici e mira ad assicurare che i servizi delle società medesime siano strumentali alle finalità statutarie, alla strategia politico gestionale dell'ACFE e che siano svolti in ottemperanza all'art. 16, commi 3 e 3 bis, del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii ³

Le finalità del controllo di cui sopra sono quelle di monitorare i rapporti finanziari tra l'ente socio e le società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle stesse, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli previsti per le società in house providing.

A tale scopo l'ente socio effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

Articolo 2

Modello di governance e soggetti coinvolti

1. Il modello di governance disciplina le relazioni con gli organi sociali della società al fine di definire un organico sistema di programmazione e controllo attraverso il quale l'ACFE socio possa esercitare in modo efficace il proprio ruolo di indirizzo e controllo.

2. L'ente socio assume atti e comportamenti idonei a garantire il rispetto delle clausole di governance definite all'art. 5 del presente regolamento.

³ Ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 3 bis del D.Lgs.175/2016 e ss.mm. e ii.:

“3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

3 bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società”.

3. Le società sono tenute a individuare e comunicare all'ACFE i referenti competenti per le singole attività, al fine di facilitare con spirito di collaborazione lo scambio di informazioni e dati nei tempi richiesti.

4. I rappresentanti legali dell'ACFE o loro delegati, eventualmente coadiuvati da strutture preposte al monitoraggio delle società partecipate (laddove esistenti) e/o dai dirigenti/responsabili competenti per materia, hanno libero accesso ai locali delle società e possono richiedere l'accesso alle informazioni sulla gestione, con modalità analoghe a quelle previste dal rapporto gerarchico esercitato all'interno dei propri uffici.

Articolo 3

Riparto di competenze per la definizione degli indirizzi programmatici e l'esercizio del controllo analogo

1. Il controllo analogo nei confronti delle società in house a totale partecipazione dell'Automobile Club Ferrara si esplica attraverso il sotto indicato riparto di competenze:

a) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, oltre alle competenze individuate espressamente dallo Statuto, esprime le proprie funzioni mediante l'approvazione di deliberazioni in materia di indirizzo e di controllo sulle società partecipate, e la presa d'atto dei rapporti infrannuali ed annuali sulle Società partecipate.

b) Presidente

Il Presidente, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ACFE:

- partecipa direttamente o tramite suo delegato all'assemblea delle società;
- esprime il proprio voto in sede assembleare sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Direttivo.

Nella definizione degli indirizzi programmatici e nell'esercizio del controllo analogo gli organi politici sono tecnicamente coadiuvati dalla struttura interna all'ente preposta al monitoraggio sulle società partecipate (laddove esistente) e/o dai dirigenti/responsabili competenti per materia.

Articolo 4

Obblighi informativi delle società

1. Le società, nei propri documenti di programmazione, si conformano agli indirizzi generali fissati dall'ACFE nei propri atti di programmazione.

2. Le società dovranno garantire l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente, anche attraverso l'aggiornamento dei propri regolamenti interni, nelle specifiche materie:

- affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi;
- assunzioni di personale;
- affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza;
- diritto di accesso agli atti della società partecipata, trasparenza, anticorruzione e privacy.

3. Al fine di garantire un idoneo flusso informativo utile all'esercizio dei controlli di natura societaria:

a) il rappresentante legale di ciascuna società trasmette all'ente socio i verbali dell'Assemblea societaria entro 5 giorni dalla loro approvazione; copia del bilancio approvato deve essere trasmessa all'ACFE entro 15 giorni dalla sua approvazione;

b) il rappresentante legale di ciascuna società trasmette all'ente, almeno 15 giorni antecedenti la convocazione dell'assemblea societaria, la documentazione istruttoria per l'approvazione di eventuali proposte di modifica statutaria o degli accordi parasociali – laddove esistenti - o di operazioni societarie di natura straordinaria (es. trasformazione; fusione; conferimento di rami d'azienda; aumento di capitale sociale ecc).

4. Al fine di garantire un idoneo flusso informativo utile all'esercizio dei controlli di natura contabile e gestionale l'organo amministrativo delle società trasmettono all'ente socio:

a) entro il 15 ottobre novembre di ogni anno, la bozza di budget per l'esercizio successivo b) entro il 1° settembre ed entro il 1° marzo di ogni anno, una relazione semestrale (rispettivamente I e II semestre) sull'andamento della situazione economico-finanziaria, suddivisa per centri di costo analitici e degli eventuali scostamenti rispetto al budget (stato di attuazione degli obiettivi programmati);

c) almeno 15 giorni lavorativi prima della data fissata per la sua approvazione in assemblea, la bozza del bilancio di esercizio;

f) entro il 1° settembre ed entro il 1° marzo di ogni anno, un report semestrale (rispettivamente I e II semestre) delle procedure assunzionali e dei principali atti di gestione del personale.

I suddetti report potranno anche essere cumulativi e dovranno essere sempre presentati (anche se negativi in alcune voci), anche ai fini del controllo relativo al fatturato e verifica di quanto disposto all'art. 16, commi 3 e 3 bis, del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii, come recepito nello statuto di ciascuna società.

Articolo 5

Ulteriori modalità dell'azione di vigilanza e controllo

1. La vigilanza sull'attività e sui risultati delle società si esplica anche attraverso eventuali verifiche presso le sedi operative e/o amministrative delle aziende nonché attraverso direttive e/o indirizzi specifici.

2. A tal fine l'ACFE potrà avvalersi di personale dipendente in possesso di adeguata qualifica e competenza professionale o, in mancanza, di tecnici incaricati esterni, esperti in materia, ovvero di servizi professionali resi da società di certificazione e consulenza aziendale.

3. È necessaria una preventiva e motivata comunicazione all'ACFE da parte dell'Organo amministrativo di ciascuna società nei seguenti casi:

- operazioni e contratti di qualunque natura che comportino una spesa superiore a 10.000 euro, salvi i casi in cui si tratti di spese obbligatorie per legge o in esecuzione di contratti già stipulati, nonché in attuazione di piani di investimento precedentemente programmati, o siano previste espressamente nel bilancio approvato dall'assemblea dei soci;

- assunzioni a tempo indeterminato;

- atti di acquisto e di alienazione di beni immobili del patrimonio;

- assunzione di mutui e di altre forme di finanziamento, di importo superiore a 50.000,00 euro.

Le operazioni sopra descritte dovranno essere comunicate almeno 90 giorni prima della relativa adozione e si intenderanno autorizzate trascorsi 30 giorni dal ricevimento da parte dell'ACFE.

4. l'ACFE, secondo le competenze di cui all'art. 3 può:

- effettuare verifiche documentali tese ad accertare la regolarità delle attività gestionali (in relazione ai contratti di servizio e ai rapporti finanziari in essere), con modalità non ingerenti con le attribuzioni gestionali e di controllo di competenza degli organi delle società;
- richiedere la presentazione di specifici rapporti gestionali o relazioni su determinate attività su cui si ritiene opportuno un approfondimento conoscitivo.

Articolo 6

Codice di comportamento dei Rappresentanti dell'Automobile Club Ferrara negli organi di amministrazione delle società

1. I rappresentanti dell'Automobile Club Ferrara nell'organo amministrativo delle società attengono e agiscono nel rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e dichiarano all'atto della nomina di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità e/o inconferibilità previste dalla normativa vigente e dal D.Lgs. n. 39/2013.

2. Gli stessi si impegnano formalmente a rispettare gli indirizzi programmatici stabiliti per le società e a promuovere e assicurare gli adempimenti previsti dal presente regolamento, al fine di garantire uniformità nei flussi informativi che devono intercorrere tra i rappresentanti dell'ACFE negli organi sociali delle società e l'ACFE stesso.

3. Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento, i rappresentanti dell'ACFE nell'organo amministrativo delle società sono tenuti a fornire al Consiglio Direttivo informazione circa le eventuali operazioni non compatibili con gli obiettivi programmatici stabiliti dall'ACFE, gli eventuali scostamenti rispetto al budget approvato dal Consiglio di Amministrazione e la presenza di gravi situazioni economiche e finanziarie nella gestione aziendale.